



COMUNE DI CODOGNE'

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO

DISCIPLINANTE I LIMITI, I CRITERI E LE MODALITA' CON CUI POSSONO
ESSERE STIPULATI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI,
ALTE SPECIALIZZAZIONI O FUNZIONARI DELL'AREA DIRETTIVA.

*** **

ART. 1 - QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art.35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il presente regolamento e' emanato in esecuzione dell'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale 30 settembre 1997, n. 47.

ART. 2 - OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente regolamento stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno del Comune, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. I contratti di cui al precedente comma 1 possono riguardare prestazioni di attivita' lavorativa autonoma o subordinata.

3. Il presente regolamento disciplina, altresi', il conferimento di incarichi ad alto contenuto di professionalita'.

ART. 3 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO.

1. In relazione a quanto disposto dal comma 5-bis dell'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, inserito dal comma 4 dell'art.6 della legge 15 maggio 1997, n.127, l'Amministrazione puo' stipulare contratti per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno dell'Ente.

3. I soggetti cui conferire l'incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni per la qualifica da ricoprire.

4. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

5. Non possono essere stipulati contratti in misura superiore al 5% della dotazione organica.

6. Per il trattamento economico trova applicazione quanto previsto dal citato comma 5-bis della legge n. 142/1990.

7. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Il testo di questo comma dovra' essere riportato nel contratto di cui al comma 1.

ART. 4 - CONFERIMENTO DI INCARICHI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

1. Il conferimento di incarichi di cui al precedente art. 3 puo' avere luogo al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativo-funzionali di specifiche aree di attivita', tali da non poter essere risolte mediante interventi amministrativo-gestionali normali posti in essere dall'interno dell'Ente con l'ausilio delle figure professionali gia' presenti e tali comunque da non poter ricorrere a procedure concorsuali;

b) quando le necessita' esposte al punto precedente corrispondano a specifica ed urgente domanda di servizi qualificati da parte della cittadinanza o di una rappresentanza istituzionale, tale da non poter essere soddisfatta in tempi accettabili mediante assunzione con contratto di diritto pubblico previo espletamento di pubblico concorso.

ART. 5 - INCOMPATIBILITA'.

1. Oltre ai casi in incompatibilita' previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti incarichi:

a) ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile od affini fino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali;

b) ai rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo o vigilanza del Comune;

c) ai dipendenti del Comune, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale del Comune, anche se collocati in aspettativa;

d) ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale rappresentanza delle stesse o il controllo delle società medesime mediante la detenzione di quote rilevanti del capitale, nonché ai direttori tecnici delle società in parola, alle quali il Comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano in corso di esecuzione al momento dell'affidamento dell'incarico.

ART. 6 - REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO A TEMPO DETERMINATO.

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 3 sono conferiti dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, con provvedimento motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4.

2. Gli incarichi possono essere attribuiti a persone che possiedono, in rapporto alla qualifica da ricoprire, i necessari requisiti di :

- titolo di studio;
- eventuale iscrizione ad albi professionali richiesta dalla legge;
- precedenti e qualificanti esperienze lavorativo-professionali svolte nel medesimo settore.

3. Il possesso dei requisiti deve essere comprovato da apposito "curriculum".

ART. 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SUO CONTENUTO.

1. Alla stipulazione del contratto provvede il Responsabile del servizio interessato.

2. Nel contratto, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovrà essere previsto:

- a) i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione;
- b) gli organi preposti alla verifica dei risultati;
- c) la facoltà di revoca dell'incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, con relativa corresponsione di un indennizzo, in ragione del periodo di incarico ancora da espletare, a tacitazione di ogni pretesa;
- d) la facoltà di risoluzione anticipata dell'incarico per il caso in cui le verifiche effettuate diano luogo all'accertamento del non raggiungi

mento degli obiettivi; la risoluzione verra' disposta dopo che sia stata effettuata la contestazione per iscritto all'interessato e sia stato assegnato un termine perentorio per presentare le sue controdeduzioni; decide il Sindaco, sentita la Giunta comunale, motivando in ordine alle ragioni specifiche della risoluzione e in relazione alle eventuali controdeduzioni presentate dall'interessato; sara' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno;

- e) l'entita' del compenso;
- f) la durata dell'incarico e la facolta' di proroga da parte del Comune per la durata massima consentita;
- g) l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilita' civili, penali e contabili nello espletamento dell'incarico;
- h) l'obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede comunale e la fissazione dei giorni e delle ore nei quali l'interessato dovra' rendersi disponibile al ricevimento del pubblico;
- i) l'obbligo di non svolgere, contemporaneamente, attivita' di lavoro libero-professionale in conflitto con i doveri assunti verso il Comune e verso gli utenti dei servizi forniti dal Comune stesso;
- l) la tipologia della prestazione, specificando se trattasi di attivita' lavorativa autonoma o subordinata;
- m) le funzioni attribuite ai sensi del successivo art.9;
- n) il contenuto del comma 7 del precedente art.3;
- o) la possibilita' di recesso da parte dell'incaricato, con preavviso di mesi quattro a mezzo di raccomandata A.R.; in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, sara' corrisposta in favore del Comune una indennita' sostitutiva dello stesso, pari all'importo del compenso fisso spettante rapportato al periodo del mancato preavviso.

ART. 8 - INSERIMENTO DEL SOGGETTO CON CONTRATTO A TERMINE NELLA STRUTTURA DEL COMUNE.

1. L'incaricato ai sensi dei precedenti articoli e' in generale collocato nella struttura del Comune e collabora con essa, fornendo le prestazioni previste in contratto.

2. La collocazione, in particolare, avverra' nella struttura dell'Unita' organizzativa (servizio-ufficio) competente in ragione della materia e dei compiti oggetto dell'incarico.

ART. 9 - FUNZIONI ATTRIBUIBILI.

1. Al personale incaricato ai sensi del presente regolamento potranno essere attribuite funzioni gestionali.

2. Tali funzioni, preventivamente determinate, saranno attribuite mediante scorporo da quelle proprie del titolare dell'unita' organizzativa (servizio-ufficio) nella quale avviene la collocazione ai sensi del precedente art.8, comma 2.

3. All'attribuzione delle funzioni provvede il Sindaco contestualmente al conferimento dell'incarico.

4. L'incaricato ha, comunque, l'obbligo di redigere e sottoscrivere le determinazioni e le proposte di deliberazioni inerenti il settore di competenza, nonche' di partecipare alle commissioni disciplinate dalla legge o dai regolamenti dell'Ente; l'incaricato assume, altresì, la responsabilita' dei procedimenti.

5. L'incaricato risponde dei risultati del suo operato al Sindaco ed e' soggetto, comunque, all'ordinario potere di controllo e vigilanza.

6. L'incaricato avra' libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessaria o utile all'espletamento del suo incarico, per l'esecuzione del quale potra' avvalersi di mezzi e di beni del Comune.


7. In tutti i casi di assenza o impedimento dell'incaricato, le funzioni a questo attribuite torneranno nella competenza del titolare della unita' organizzativa (servizio-ufficio) di cui al comma 2 del precedente art. 8.

ART.10 - COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

1. In relazione a quanto disposto dall'art.51, comma 7, della legge n. 142/1990, qualora si renda necessario il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita', possono essere conferiti incarichi esterni con apposite convenzioni a termine e per obiettivi determinati, per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferiscono.

Il presente regolamento e' stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 in data 24.10.1997.

Codogne', li' 1.12.1997




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Tonon rag. Francesca)

REG.PUBBL.ATTI N. 622

pubblicato all'Albo Pretorio dal 27 ottobre 1997 all'11 novembre 1997 senza opposizioni.


Codogne', li' 1.12.1997



IL MESSO COMUNALE
(Zanin Daniele)

la deliberazione di approvazione del presente regolamento e' divenuta esecutiva, ai sensi del 2° comma dell'art. 47 della Legge 8.6.1990, n. 42, in data 7.11.1997.

Codogne', li' 1.12.1997



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Tonon rag. Francesca)


REG.PUBBL.ATTI N. 726

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 12 al 27 novembre 1997;

Esecutivo dal 28.11.1997.

Codogne', li' 1.12.1997

IL MESSO COMUNALE
(Zanin Daniele)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Tonon rag. Francesca)

2. Detti incarichi, tesi a realizzare programmi determinati approvati dai competenti organi, debbono essere affidati a persone delle quali sia riconosciuta e dimostrabile la specifica competenza professionale richiesta.

3. Il Sindaco, qualora motivatamente e sentita la Giunta comunale decida di attingere a tali professionalita' esterne, dispone con propria determinazione la pubblicazione di un bando offerta di lavoro, specificando l'oggetto della proposta, i requisiti e le condizioni di partecipazione, nonché ogni altra indicazione atta a consentire ai soggetti interessati una idonea valutazione della prestazione che si intende affidare.

4. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento motivato del Sindaco, sulla base di apposito "curriculum" presentato dagli aspiranti all'incarico.

ART.11 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicheranno tutte le norme vigenti in materia.

ART.12 - ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dalle norme statutarie.

*** **

(382se)